

ADEMPIMENTI

Corrispettivi telematici: invio possibile anche con procedura web

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Dal **1° luglio 2019** i soggetti che intrattengono rapporti con privati ed effettuano operazioni di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#), per un **volume d'affari superiore a 400.000 euro**, hanno l'obbligo di memorizzare elettronicamente i corrispettivi e di trasmetterli in via telematica all'Agenzia delle entrate (a norma dell'[articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#)); ai contribuenti con **volumi d'affari inferiori**, invece, le disposizioni si applicano **a decorrere dal 1° gennaio 2020**. I dati devono essere trasmessi entro il termine di **dodici giorni** da quando l'operazione si intende "effettuata" ai fini Iva (data della consegna o spedizione della merce o data del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi).

Fino al 31 dicembre 2019 sono esonerati dall'obbligo in questione i soggetti che svolgono solo in **via marginale** operazioni di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#), rispetto alle altre operazioni soggette a fatturazione ai sensi dell'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#). Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi **non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari** dell'anno 2018 (ai sensi del [D.M. 10.05.2019](#)).

Verificata la necessità di effettuare la comunicazione, i soggetti che **non hanno ancora un registratore telematico** appositamente predisposto per effettuare l'invio, possono assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, **transitorientemente**, entro il termine più ampio della **fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione ai fini Iva**. La moratoria delle sanzioni trova applicazione per i **primi sei mesi** e fino a quando non è in uso il registratore telematico adeguato all'invio. **Pertanto, è possibile inviare i dati dei corrispettivi relativi al mese di luglio entro il 2 settembre (il 31 agosto cade di sabato).**

L'adempimento in commento può essere assolto anche mediante il canale messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nella sezione **fatture e corrispettivi**, in corrispondenza della funzione **corrispettivi per esercenti non in possesso di RT**.

L'Agenzia delle entrate consiglia, **anteriormente alla prima trasmissione**, l'**accreditamento dell'operatore Iva** in qualità di **"esercente"** all'interno del portale anzidetto; l'accreditamento può essere effettuato anche da un intermediario ([articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998](#)) con delega al servizio "Accreditamento e Censimento Dispositivi".

La **generazione e l'invio del file** relativo ai corrispettivi possono essere effettuati mediante i **canali telematici già attivi** per l'esterometro, oppure mediante l'**upload di un file xml** conforme alle specifiche tecniche del [provvedimento AdE prot. n. 236086 del 4 luglio 2019](#). In alternativa, è possibile **inserire i singoli corrispettivi giornalieri con l'apposita procedura web**

disponibile dal 30 luglio 2019.

In fase di generazione occorre indicare i **corrispettivi complessivi** (al netto dei resi) **di una singola giornata** distinti per aliquota Iva applicata, indicando aliquota zero per abilitare il campo “natura/ventilazione Iva”. In particolare, i dati richiesti sono:

- data di riferimento del corrispettivo giornaliero;
- aliquota Iva applicata (in alternativa esclusiva con natura/ventilazione Iva);
- natura/ventilazione Iva, ovvero il motivo specifico per il quale il cedente/prestatore non deve indicare l'imposta in fattura;
- imponibile complessivo delle operazioni di vendita al netto dell'imposta e al netto di resi/annulli;
- imposta (calcolata dal sistema se indicata un'aliquota Iva).

Nel caso sia applicabile la procedura di **ventilazione per i commercianti al minuto**, i campi **“aliquota Iva”** e **“imposta”** devono essere entrambi **impostati a zero**. La procedura di ventilazione di cui all'[articolo 24, comma 3, D.P.R. 633/1972](#) permette, per determinate categorie di commercianti, che la registrazione delle vendite avvenga globalmente senza distinzione tra aliquote Iva differenti. Solo dopo aver effettuato la **verifica dei dati** è possibile **inviare il file**.

Se i dati relativi ai corrispettivi **non sono memorizzati e/o non sono trasmessi**, trovano applicazione le sanzioni di cui all'[articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015](#): *“in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri”* si applicano *“le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”*.

In particolare, l'[articolo 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997](#) prevede che se *“le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.”*

L'[articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#) si occupa, infine, delle violazioni perpetrate nel tempo, disponendo la **sospensione** con provvedimento immediatamente esecutivo, per un determinato periodo, **della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività**.

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)